

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 411/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 622 pf 20/21 adottato nei confronti della Sig.ra Sarah Lynn REIBER, avente ad oggetto la seguente condotta:

SARAH LYNN REIBER, calciatrice (matricola 1.033.886) all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere, nella stagione sportiva 2020/2021 - e precisamente in data 19 febbraio 2021 - falsamente attestato di non essere mai stata tesserata con società appartenenti a federazioni estere. Tale dichiarazione mendace veniva resa allo scopo di ottenere il tesseramento in favore della società ASD Roma XIV Decimoquarto, senza che ne avesse titolo, atteso il proprio tesseramento per la società calcistica Central Washington SA appartenente alla federazione estera statunitense così come comunicato in data 17 marzo 2021 dalla stessa Federazione Calcistica Statunitense all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Sarah Lynn REIBER;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Sarah Lynn REIBER;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina